

LEGGE REGIONALE

Integrazione alla L.R. n. 27 del 17.8.1977 concernente "Indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti Ospedalieri

LEGGE REGIONALE

"Integrazione alla L.R. n. 27 del 17.8.1977 concernente 'Indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti Ospedalieri'".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il II comma dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1977, n. 27, è così integrato:

"L'indennità da corrispondere ai revisori dei conti è equiparata a quella dei Consiglieri di Amministrazione; al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta una maggiorazione su detta indennità del 50%.

Art. 2

La maggiorazione di cui al precedente articolo decorre dalla data stabilita dall'art. 1 della legge regionale 17.8.1977, n. 27.



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

E' estratto del verbale della seduta del 18 marzo 1980 ed è  
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)



**P. G. C. (dott. Renato Guaccero)**

24 MAR 1980